



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Roma.* vedi intestazione digitale

Ministero della Transizione ecologica  
Direzione Generale Valutazioni  
Ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione  
ambientale  
[ID\_VIP:4989]  
va@pec.mite.gov.it

*Dist. n.* vedi intestazione digitale

*Class* 34.43.01/20.31.1/2019

*Allegati:* 11

*Oggetto:* [ID\_VIP:4989] Progetto per la realizzazione di impianto eolico denominato "Piani di Pedina", della potenza complessiva di 55 MW con 10 aerogeneratori da 5,5 MW ricadenti nel territorio comunale di Venosa (PZ), con opere connesse nei comuni di Venosa, Rapolla, Melfi (PZ).

Proponente: Inergia Lucania S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

*e.p.c.*

Al Ministero della Transizione ecologica  
Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale - VIA e VAS  
ctva@pec.minambiente.it

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiC  
della Basilicata  
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio della Basilicata  
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*A*

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*  
*mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it*

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Ambiente e Energia  
- Ufficio Compatibilità Ambientale  
*ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it*

-Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale  
*ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it*

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

**VISTO** l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)



*affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare” e il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**VISTO** l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

**CONSIDERATO** che, la Società Inergia Lucania S.r.l., con nota prot. n. LT/CRV/AM/2019-001 del 21/11/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 35543 del 02/12/2019, ha presentato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006, come modificato con D. lgs. 104/2017, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto indicato in oggetto;

**CONSIDERATO** che, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 31297 del 02/12/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 3550 del 02/12/2019, ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell’istanza e, quindi, l’avvenuta pubblicazione (ai sensi dell’art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/7266/10492>;

**VISTO**, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla Società Inergia Lucania S.r.l., sulla base



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)



di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017 che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, si riferisce ad un progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5,5 MW per una potenza complessiva di 55 MW i cui aerogeneratori hanno un'altezza al mozzo di 119 m, diametro al rotore di 162 m per un'altezza complessiva di 200 m;

**PRESO ATTO** che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m) del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020, è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;

**CONSIDERATO** che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 36189 del 5/12/2019, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

**VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:**

- l'istituzione del "**Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo**" (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui Venosa, Rapolla e l'intero territorio dell' Alto Bradano fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
  - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
  - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni";*
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato "*Distretto di turismo rurale*" e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse "*Aree interne della Regione*";
- il "**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**" (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria "*l'Italia del turismo e della cultura*", pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
  - come "**Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale**", al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla**





**pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**

- in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- **Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne” (punto A.2.4) afferma che:**
  - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
  - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filieri” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
  - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
  - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articoli un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
  - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
  - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
  - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

**TENUTO CONTO** che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell’intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo





di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

**CONSIDERATO** che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
  - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
  - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di externalità positive attribuita all'agricoltura;**

**CONSIDERATO** che, con particolare riferimento ai "paesaggi rurali storici":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

**CONSIDERATO e VALUTATO**, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

**CONSIDERATO** che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

**CONSIDERATO** che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

**CONSIDERATO** che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV “*Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio* – Punto 16.1 dei “*Criteri generali*”, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) “*una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato*





*l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”;*

- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”;*

**CONSIDERATO** che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;*

**CONSIDERATO** che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”;*

**TENUTO CONTO** che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;





- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

**CONSIDERATO** che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico) che**





hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali**;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico)**;
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

**RILEVATO**, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PLEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- A trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PLEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;





- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

in merito alla procedura in esame e su richiesta di questa Direzione generale di cui al protocollo n. 36189 del 5 dicembre 2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 14779 del 20/12/2021, acquisita agli atti con prot. n. 56 del 03/01/2022, vista la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio III “Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico”** di questa Direzione Generale, sentito per vie brevi, non ha rilevato impatti relativi agli aspetti di tutela di propria competenza;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico”** di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 358 del 05/01/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

**RITENUTO** di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Direzione generale;**

**PREMESSO** che l’impianto eolico di cui trattasi è costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5,5 MW per una potenza complessiva di 55 MW, ricadenti nel territorio comunale di Venosa (PZ), con opere connesse nei comuni di Venosa, Rapolla, Melfi (PZ), i quali hanno un’altezza al mozzo di 119 m, diametro al rotore di 162 m per un’altezza complessiva di 200 m;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, il parco eolico interessa una fascia altimetrica compresa tra i 250 ed i 350 m s.l.m. nel settore nord occidentale del territorio comunale di Venosa, destinata principalmente a seminativo;

**CONSIDERATO** che l’assetto vincolistico dell’area di riferimento, quest’ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 136, dell’art.142 comma 1) *lett. b), c), f), g), h), l), m)*, nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

**1) beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali:**

**1.1 D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b) “laghi ed invasi artificiali”:**

- *Invaso del Rendina* (D.M. 21 settembre 1984), posto a circa 1 Km verso nord ovest dall’aerogeneratore WTG2 e a circa 1,5 Km verso ovest dall’aerogeneratore WTG1.

N.B.: Tutti gli aerogeneratori distano circa 3 Km in direzione ovest dall’Invaso del Rendina.

Area vasta di analisi:

- *Invaso di Toppo di Francia o del Lampeggiano*, posto a circa 7 Km verso nord est dall’aerogeneratore WTG9.

**1.2 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)** cui “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- *Fiumara di Venosa (Torrente Olivento) o Fiumara Rendina*, a circa 550 m verso nord da WTG1;
- *Vallone Mannucci (Vallone Sausciano Mannucci inf. n.608)*, a circa 100 m verso nord da WYG6, a circa 150 m in direzione sud – sud ovest da WTG5, a circa 150 m verso ovest da WTG4, a circa 250 m verso est da WTG3, a circa 350 m verso sud est da WTG1;
- *Fiumara di Venosa o Matinella*, a circa 60 m da WTG9 in direzione nord e circa 250 m verso nord da WTG8;
- *Vallone La Spada e Lapilloso* (R.D. n°2943 del 20/05/1900), a circa 550 m verso sud ovest da WTG10.

N.B.: Tutti gli aerogeneratori sono ricompresi in un areale di circa 2 Km dai su elencati fiumi e valloni.

Area vasta di analisi:

- *Vallone Costino* (R.D. n°2943 del 20/05/1900), a circa 2,7 Km da WTG6, WTG7 e WTG10;
- *Vallone Lampeggiano o Noci Servale*, a circa 4,6 Km verso nord ovest da WTG10;
- *Torrente Crappellotto* (R.D. n°2943 del 20/05/1900), a circa 3,50 Km verso nord da WTGT9;
- *Vallone del Cerro inf. n°610* (R.D. n°2943 del 20/05/1900), a circa 2,30 Km verso ovest da WTGT03;
- *Vallone del Reale* (R.D. n°2943 del 20/05/1900), a circa 3,50 Km verso sud est da WTG3;
- *Vallone Stagnone* (R.D. n°2943 del 20/05/1900), a circa 6 Km verso sud ovest da WTG3;
- *Fiumara l'Arcidiaconale o Varco la Ciancola*, a circa 2 Km verso nord ovest da WTG2;
- *Vallone Chiatraguarnieri* (R.D. n°2943 del 20/05/1900), a circa 5 Km in direzione nord est da WTG9;
- *Fosso Cugnariello e Fontana dell'Arena* (R.D. n°2943 del 20/05/1900), a circa 6 Km in direzione nord est da WTG9;

N.B.: tutte le opere di connessione (cavidotti) risultano fortemente interferenti con i numerosi fiumi, fiumare, fossi e valloni presenti nell'area.

**1.3 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, Lettera f)** “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”:

- *Parco naturale Regionale del Vulture* (L.R. n°28 del 20 novembre 2017):

N.B.: anche se gli aerogeneratori non ricadono nel perimetro del parco, si rappresenta la vicinanza degli stessi a una delle aree perimetrate del Parco (ricadente in zona 2): circa 1,5 Km verso nord ovest da WTG2 e circa 1,8 Km verso nord ovest da WTG1.

Tutti gli aerogeneratori, inoltre, sono ricompresi in una fascia di circa 3 Km da detta zona del Parco;

**1.4 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, Lettera g)** “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”:

- *Querceti meso-termofili e Formazioni igrofile*: si registrano distanza dalle suddette aree boscate di circa 100/150 m (in particolare gli aerogeneratori 1, 2, 4, 5 e 9).

P.S.: tutte le opere di connessione sono sicuramente interferenti con le aree boscate. Si segnala, infine che l'area in cui ricade l'aerogeneratore WTG9 è stata interessata da un incendio in data 10/08/2010.

**1.5 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera l)** “i vulcani”

- Si segnala una distanza di circa 5 Km dal *complesso vulcanico del Vulture* (distanza minima rilevata), ma data l'altezza delle pale (200 m), l'impianto risulterebbe visibile da buona parte del comprensorio, soprattutto il versante est;

**1.6 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)** “zone di interesse archeologico”:

Area vasta di analisi:

- *Maddalena o Catacombe Ebraiche* (Venosa), a circa 3,4 Km verso est da WTG10;
- *Trinità* (Venosa), a circa 4 Km da WTG10 e WTG7;
- *Loreto* (Venosa), a circa 8 Km verso est da WTG7;
- *Tufarello* (Venosa), a circa 6 Km verso est da WTG10;
- *Pezza del Ciliegio* (Venosa), a circa 6 Km verso sud da WTG7;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- *Toppo d'Aguzzo* (Rapolla), a circa 2,3 Km verso ovest da WTG2;
- *Albero in Piano* (Rapolla), a circa 3,7 Km verso ovest da WTG02;
- *Rendina* (Melfi), a circa 4 Km verso nord ovest da WTG2;
- *S. Felice* (Lavello), a circa 5 Km verso nord da WTG9;
- *Finocchiaro* (Lavello), a circa 3 Km verso nord est da WTG9;
- *Carrozze / Cimitero / Graveta* (Lavello), a circa 6 Km verso nord da WTG9;
- *Foragine* (Lavello), a circa 5,5 Km verso nord da WTG9;
- *Regio Tratturello Vallecupa-Alvano* (n.016-PZ), a circa 1,6 Km verso nord da WTG9;
- *Regio Tratturello Melfi Castellaneta* (n.018/019/022-PZ), a circa 2 Km da WTG09;
- *Regio Tratturello Tufarelle* (n.015-PZ), a circa 2 Km verso nord ovest da WTG9;
- *Regio Tratturello Rendina - Canosa* (n.006 - PZ), a circa 3 Km verso nord ovest da WTG02;
- *Tratturo da Ripacandida a Lavello* (n. 025 - PZ), a circa 3,5 Km in direzione sud ovest da WTG7;
- *Tratturo Comunale Ripacandida - Venosa* (n.037 - PZ), a circa 6 Km verso suda da WTG7;
- *Tratturo Comunale Difesa* (n.041 - PZ), a circa 8 Km verso suda da WG7;
- *Regio Tratturello di Notarchirico* (n.024 - PZ), a circa 5 Km verso sud est da WTG7;

*N.B.: L'intero impianto ricade all'interno dell'Ager Venusinus, zona oggetto di perimetrazione, ai sensi dell'art. 142 co 1 lett m) del D.Lgs 42/2004, nell'ambito dell'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale in attuazione dell'art. 143 del Codice BBCC;*

#### **1.7 D.Lgs. 42/2004, art. 136, comma 1:**

- *la zona del centro abitato e le aree adiacenti nel Comune di Melfi sono dichiarate di notevole interesse pubblico; dette aree distano circa 8 Km verso ovest dal più vicino aerogeneratore (WTG2).*

## **2. beni architettonici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004**

### **2.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45):**

#### **VENOSA**

Area vasta di analisi:

- *Castello* (D.M. 01/03/1997), a circa 4 Km verso sud est da WTG7;
- *Ex Monastero di S. Agostino* (D.M. 11/09/1990), a circa 4 Km verso sud est da WTG6;
- *Palazzo La Torre* (D.M. 17/04/1990), a circa 3,5 Km verso sud est da WTGT7;
- *Stazione Ferroviaria di Venosa - Maschito* (D.S.R. n°78 del 19/09/2018), a circa 5 Km verso est da WTG6;
- *Masseria Saraceno - Quaranta* (D.M. 08/02/1997), a circa 7 Km verso nord est da WTG9;
- *Masseria Bosco delle Rose* (D.M. 21/08/1995), a circa 6 Km verso nord est da WTG9.

#### **BARILE**

Area vasta di analisi:

- *Masseria di Giustino Fortunato* (D.M. 22/02/1988), a circa 8 Km verso sud ovest da WTG7;
- *Masseria Trentangeli (ex Casino Trentangoli)* - D.M. del 02/10/1992, a circa 4 Km in direzione ovest da WTG10;
- *Masseria Iannuzzo* (D.M.08/10/1992), a circa 7 Km verso nord est da WTG9;
- *Masseria Matinella Veltri* (D.M.27/02/1992), a circa 9,5 Km verso est da WTG10.

#### **RIPACANDIDA**

Area vasta di analisi:

- *Chiesa di San Donato* (D.S.R. n°41 del 16/09/2015), a circa 8,5 Km verso sud est da WTG7;
- *Convento di S. Donato e Villa Comunale ex giardino botanico* (D.D.R. n°134 del 12/09/2014), a circa 8,5 Km verso sud est da WTG7;

#### **MELFI**

Area vasta di analisi:

- *Edificio in via Commenda di Malta* (D.D.R. n°77 del 18/10/2010), a circa 8 Km verso sud ovest da WTG2;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- *Mura Normanne* (D.M. del 26/05/1959), a circa 8 Km verso sud ovest da WTGT2;
- *Palazzo Aquilecchia* (D.M. 25/03/1983 e D.M. 16/04/1983), a circa 8 Km verso sud ovest da WTG2;
- *Palazzo Pastore con annesso giardino* (D.M. 30/03/1996), a circa 8 Km verso sud ovest da WTG2;
- *Casa Nitti* (D.D.R. n°48 del 20/05/2013), a circa 8 Km verso sud ovest da WTG2;
- *Castello di Federico II* (Decl. 06/09/1973), a circa 9 Km verso sud ovest da WTG2.

## 2.2 beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10:

- *comma 1)* I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero *Venosa, Melfi, Rapolla, Lavello, Barile, Ginestra, Ripacandida.*
- *comma 4) lettera g:* Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero *nei comuni di Venosa, Melfi, Rapolla, Lavello, Barile, Ginestra, Ripacandida.*

## 3. beni archeologici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004

### 3.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

*area di vincolo archeologico individuata ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:*

#### VENOSA

- *Loreto* (D.S. 19/12/80);
- *Mangiaguadagno* (D.D.R.23/04/13);
- *Tufarello* (D.M. 12/11/80);
- *Catacombe ebraiche* (D.M. 21/10/77);
- *Trinità* (D.M.31/12/80);
- *Pezza del Ciliegio* (D.M.06/06/96);
- *Località Sanzanello* (D.CO.RE.PA.CU. n°17 del 16/04/21): a circa 850 m verso sud da WTG4.

#### RAPOLLA

- *Toppo d'Aguzzo* (D.M. 08/03/74);
- *Albero in Piano* (D.M.25/09/75);

#### LAVELLO

- *Finocchiaro* (D.D.R. 08/07/13);
- *Foragine* (D.S.R. 13/04/04);
- *Carrozze/ Gravetta* (D.M.07/02/80 e D.M. 18/06/91);
- *Cimitero / Gravetta* (P.S. 18/10/86 e D.M. 30/11/83);
- *S. Felice* (D.D.R. 23/08/2006).

#### MELFI

- *Rendina* (D.M. 19/10/77);

Si riportano di seguito anche tutti i tratturi tutelati ricadenti nell'area di impianto:

- *Regio Tratturello Vallecupa-Alvano* (n.016-PZ), a circa 1,6 Km verso nord da WTG9;
- *Regio Tratturello Melfi Castellaneta* (n.018/019/022-PZ), a circa 2 Km da WTG09;
- *Regio Tratturello Tufarelle* (n.015-PZ), a circa 2 Km verso nord ovest da WTG9;
- *Regio Tratturello Rendina - Canosa* (n.006 - PZ), a circa 3 Km verso nord ovest da WTG02;
- *Tratturo da Ripacandida a Lavello* (n. 025 – PZ), a circa 3,5 Km in direzione sud ovest da WTG7;
- *Tratturo Comunale Ripacandida – Venosa* (n.037 – PZ), a circa 6 Km verso suda da WTG7;
- *Tratturo Comunale Difesa* (n.041 – PZ), a circa 8 Km verso suda da WG7;
- *Regio Tratturello di Notarchirico* (n.024 - PZ), a circa 5 Km verso sud est da WTG7;

### 3.2 esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



**stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):**

- Nell'area più prossima all'impianto in esame (considerando anche il solo buffer di 2 km) sono presenti circa 50 punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come correttamente indicato anche nella schedatura dei siti inclusa nella ViArch e 2 aree di dispersione di frammenti fittili (UT 1, 2), ad una distanza di circa 250 m dall'aerogeneratore WTG9, ascrivibili al periodo romano e all'età moderna ed emerse nel corso delle ricognizioni puntuali avvenute tra il 23 e il 25 marzo 2019, ai fini della redazione del documento;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio che si connota per un elevatissimo pregio paesaggistico e ambientale, ricco di punti di vista e belvedere, che risulta già parzialmente compromesso dalla realizzazione di altri impianti e, quanto proposto, andrebbe ad aggravare una situazione già compromessa dal punto di vista paesaggistico, producendo un forte impatto percettivo sui ricettori sensibili (dinamici e statici) sopra indicati, per di più all'interno di un comparto di grande interesse paesaggistico ed archeologico come quello dell'*Ager Venusinus*;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, seppur nella documentazione prodotta non si trova riscontro della valutazione degli impatti con tutti i beni paesaggistici di seguito elencati, è possibile dedurne, ad ogni modo, le interferenze come riportato nello specifico:

- *Parco naturale Regionale del Vulture* (L.R. n°28 del 20 novembre 2017): anche se gli aerogeneratori non ricadono nel perimetro del parco, si rappresenta la vicinanza degli stessi a una delle aree perimetrate del Parco (ricadente in zona 2): circa 1,5 Km verso nord ovest da WTG2 e circa 1,8 Km verso nord ovest da WTG1. Tutti gli aerogeneratori, inoltre, sono ricompresi in una fascia di circa 3 Km da detta zona del Parco;
- *Querceti meso-termofili e formazioni igrofile*: si registrano distanza dalle suddette aree boscate di circa 100/150 m (in particolare gli aerogeneratori 1, 2, 4, 5 e 9). *Tutte le opere di connessione sono sicuramente interferenti con le aree boscate*. Si segnala, infine che l'area in cui ricade l'aerogeneratore WTG9 è stata interessata da un incendio in data 10/08/2010;
- *Complesso vulcanico del Vulture*: si segnala una distanza di circa 5 Km dal (distanza minima rilevata), ma data l'altezza delle pale (200 m), l'impianto risulterebbe visibile da buona parte del comprensorio, soprattutto il versante est;
- *Maddalena o Catacombe Ebraiche (Venosa)*, a circa 3,4 Km verso est da WTG10;
- *Trinità (Venosa)*, a circa 4 Km da WTG10 e WTG7;
- *Loreto (Venosa)*, a circa 8 Km verso est da WTG7;
- *Tufarello (Venosa)*, a circa 6 Km verso est da WTG10;
- *Pezza del Ciliegio (Venosa)*, a circa 6 Km verso sud da WTG7;
- *Toppo d'Aguzzo (Rapolla)*, a circa 2,3 Km verso ovest da WTG2;
- *Albero in Piano (Rapolla)*, a circa 3,7 Km verso ovest da WTG02;
- *Rendina (Melfi)*, a circa 4 Km verso nord ovest da WTG2;
- *S. Felice (Lavello)*, a circa 5 Km verso nord da WTG9;
- *Finocchiaro (Lavello)*, a circa 3 Km verso nord est da WTG9;
- *Carrozze / Cimitero / Graveta (Lavello)*, a circa 6 Km verso nord da WTG9;
- *Foragine (Lavello)*, a circa 5,5 Km verso nord da WTG9;
- *Regio Tratturello Vallecupa-Alvano (n.016-PZ)*, a circa 1,6 Km verso nord da WTG9;
- *Regio Tratturello Melfi Castellaneta (n.018/019/022-PZ)*, a circa 2 Km da WTG09;
- *Regio Tratturello Tufarelle (n.015-PZ)*, a circa 2 Km verso nord ovest da WTG9;
- *Regio Tratturello Rendina - Canosa (n.006 - PZ)*, a circa 3 Km verso nord ovest da WTG02;
- *Tratturo da Ripacandida a Lavello (n. 025 - PZ)*, a circa 3,5 Km in direzione sud ovest da WTG7;
- *Tratturo Comunale Ripacandida - e Venosa (n.037 - PZ)*, a circa 6 Km verso suda da WTG7;
- *Tratturo Comunale Difesa (n.041 - PZ)*, a circa 8 Km verso suda da WG7;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- *Regio Tratturello di Notarchirico (n.024 - PZ)*, a circa 5 Km verso sud est da WTG7;  
**VALUTATO** che, in riferimento agli aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati è opportuno rappresentare che, come evidenziato negli elaborati di progetto (*A.17.8 Carta dell'intervisibilità dell'impianto (codice EO-CRV-PD-SIA-8)*, *A.17.9.1 – Fotoinserimenti (codice EO-CRV-PD-SIA-9)* e *A.17.9.2 – Fotoinserimenti (codice EO-CRV-PD-SIA-10)*), si evince una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento; in particolare:

- *Da molti punti dell'abitato di Lavello*, che dista meno di 4 km dal più vicino aerogeneratore WTG9 (verso sud) il parco eolico è percepibile, con notevole impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori autorizzati ed esistenti, data anche la notevole altezza delle pale;



A.17.9.2 – Fotoinserimenti- Ripresa fotografica dal Comune di Lavello

- *Da molti punti dell'abitato di Venosa*, che dista circa 3 Km dal più vicino aerogeneratore WTG3 (verso nord ovest), sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, con notevole impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori autorizzati ed esistenti, data anche la notevole altezza delle pale;



A.17.9.1 – Fotoinserimenti- Ripresa fotografica da Venosa

**CONSIDERATO E VALUTATO**, dunque, il forte impatto visivo che ne deriva ed un imprescindibile sovrapposizione visiva con conseguente creazione dell'”effetto selva” soprattutto in riferimento agli impianti in fase autorizzatoria ed esistenti;

**CONSIDERATO E VALUTATO**, inoltre, che non sono stati prodotti fotoinserimenti per le seguenti emergenze paesaggistiche che, però, rientrano interamene nel cono visivo e percettivo dell'impianto,





come deducibile dalla carta dell'intervisibilità e che, pertanto, è possibile riscontrare le seguenti criticità:

- Da molti punti dell'abitato di Maschito, che dista circa 9 Km dal più vicino aerogeneratore WTG7 (verso nord ovest), sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, con forte impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori autorizzati ed esistenti;
- da molti punti dell'abitato di Lavello, che dista meno di 4 km dal più vicino aerogeneratore WTG9 (verso sud) il parco eolico è percepibile, con notevole impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori autorizzati ed esistenti, data anche la notevole altezza delle pale;
- da molti punti dell'abitato di Venosa, che dista circa 3 Km dal più vicino aerogeneratore WTG3 (verso nord ovest), sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, con notevole impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori autorizzati ed esistenti, data anche la notevole altezza delle pale;
- Dal versante ovest dell'Invaso del Rendina, che dista circa 1,5 Km dal più vicino aerogeneratore WTG2 (in direzione sud est), sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, con notevole impatto percettivo con gli aerogeneratori esistenti e autorizzati;
- Dalla Fiumara di Venosa, che dista circa 500 m dal più vicino aerogeneratore WTG1 (in direzione sud), sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, con forte impatto percettivo;
- Dal Vallone Mannucci, che dista circa 100 m dal più vicino aerogeneratore WTG6 (in direzione sud), sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, con forte impatto percettivo;
- Dalla Fiumara di Venosa e Matinella, che dista circa 60 m dal più vicino aerogeneratore WTG9 in direzione sud), sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, con forte impatto percettivo;
- Dal Vallone La Spada e Lapilloso, che dista circa 550 m dal più vicino aerogeneratore WTG10 (in direzione est), sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, con forte impatto percettivo;
- Parco naturale Regionale del Vulture (L.R. n°28 del 20 novembre 2017): anche se gli aerogeneratori non ricadono nel perimetro del parco, si rappresenta la vicinanza degli stessi a una delle aree perimetrate del Parco (ricadente in zona 2): circa 1,5 Km verso nord ovest da WTG2 e circa 1,8 Km verso nord ovest da WTG1. Tutti gli aerogeneratori, inoltre, sono ricompresi in una fascia di circa 3 Km da detta zona del Parco;
- Querceti meso-termofili e formazioni igrofile: si registrano distanza dalle suddette aree boscate di circa 100/150 m (in particolare gli aerogeneratori 1, 2, 4, 5 e 9). Tutte le opere di connessione sono certamente interferenti con le aree boscate;
- Complesso vulcanico del Vulture: si segnala una distanza di circa 5 Km dal (distanza minima rilevata), ma data l'altezza delle pale (200 m), l'impianto risulterebbe visibile da buona parte del comprensorio, soprattutto il versante est;

**VALUTATO** inoltre che, per la localizzazione dell'impianto in esame, si segnalano **interferenze con le fasce di rispetto previste dalla legge regionale n. 54 del 2015**, rappresentate nell'elaborato di progetto che, possono essere evidenziate di seguito, nello specifico:

- n°1 aerogeneratore (WTG1) ricade all'interno del buffer di 1.000 m dei laghi o invasi artificiali;
- n°7 aerogeneratori (WTG1, WTG3, WTG4, WTG5, WTG6, WTG8 e WTG9) ricadono all'interno del buffer di 500 m dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua;
- n°1 aerogeneratore (WTG2) ricade all'interno del buffer di 1.000 m della zona ZSC / ZPS "Lago del Rendina", appartenente alla Rete Natura 2000 e dichiarata area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;
- tutti gli aerogeneratori e le opere di connessione ricadono all'interno delle aree agricole destinate a





*Vigneti DOC e DOCG (Aglianico del Vulture e Aglianico del Vulture Superiore);*

- molte opere di connessione attraversano *fiumi, fiumare, torrenti, valloni e/o fossi* tutelati ope legis;
- molte opere di connessione attraversano *boschi costituiti da Querceti meso-termofili e formazioni igrofile*;
- n°1 aerogeneratore (WTG7) ricade all'interno del buffer di 3.000 m dal perimetro *dell'ambito urbano di Venosa*;
- n°1 aerogeneratore (WTG9) ricade all'interno del buffer di 5.000 m dal *perimetro della zona A di Lavello*;
- n°1 aerogeneratore (WTG7) ricade all'interno del buffer di 5.000 m dal perimetro della *zona A di Venosa*;
- *area archeologica in località Sanzanello* (tutelata con Decreto n°17 del 16/04/2021 dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale), di rilevante interesse culturale, in quanto parte di un sistema insediativo rupestre ampio ed articolato, posto lungo la via Appia, che in età romana è stato un punto di sosta con strutture e servizi. Si rileva una distanza di circa 850 m verso sud da WTG4;

**RITENUTO** opportuno sottolineare che un lungo tratto di cavidotto attraversa l'area del *Lago del Rendina, zona ZSC e ZPS*, dichiarata di notevole interesse pubblico e ricadente all'interno di una delle perimetrazioni del *Parco naturale Regionale del Vulture*;

**VALUTATO**, inoltre, che il richiedente, nell'elaborato *EO-CRV-PD-SIA-3\_Studio di Impatto Ambientale – Quadro di riferimento ambientale*, ha effettuato uno studio degli indici di impatto ambientale in riferimento anche ai vincoli presenti nell'area di interesse (cfr. Tabella 64, pag. 182 del documento), mostrando come l'indice V, variabile in una scala da 0 a 1, assume - in relazione ai diversi vincoli - valori compresi tra 0,5 e 1;

**CONSIDERATO E VALUTATO**, inoltre, che, ***in riferimento agli impatti cumulativi, il contesto territoriale*** in cui l'impianto in esame si inserisce, in riferimento al buffer di 10 km determinato ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, ***è caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori già realizzati (68 aerogeneratori), autorizzati (24 aerogeneratori) o in corso di autorizzazione***, di cui nello specifico si riportano solo quelli più rilevanti in considerazione degli impatti cumulativi e delle principali interferenze con l'impianto in esame, per un totale di circa **92 elementi**, di cui nello specifico:

Parchi esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- *Parco eolico n.39 nel comune di Lavello* (n. 7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- *Parco eolico n. 46 nel comune di Lavello* (n. 7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- *Parco eolico n. 23 nel comune di Melfi* (n. 20 aerogeneratori). Potenza complessiva 60 MW;
- *Parco eolico n. 22 nel comune di Melfi* (n. 10 aerogeneratori). Potenza complessiva 18 MW;
- *Parco eolico n. 29 nel comune di Maschito* (n. 24 aerogeneratori). Potenza complessiva 15,8 MW;

Parchi autorizzati(dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- *Parco eolico n. 73 nel comune di Melfi* (n. 8 aerogeneratori). Potenza complessiva 23,2 MW;
- *Parco eolico n. 63 nel comune di Melfi* (n. 7 aerogeneratori). Potenza complessiva 3,47 MW;
- *Parco eolico n. 69 nel comune di Venosa* (n. 9 aerogeneratori). Potenza complessiva 38,9 MW;

Si evidenziano, inoltre, anche innumerevoli minieolici nell'area vasta di analisi e la presenza di tanti impianti fotovoltaici in esercizio di grande e piccola generazione, di cui uno ricadente in prossimità degli aerogeneratori WTG8, 9 e 10;



\*



**VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, si segnala la presenza, all'interno dell'area vasta d'indagine di 10 km, di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, come sopra meglio dettagliato ma non si rileva l'interferenza diretta con gli elementi progettuali ma è necessario ad ogni modo sottolineare che, seppur lo Studio di Impatto Ambientale non contenga analisi rispetto ai beni architettonici tutelati o vincolati, fatta eccezione per il *Castello di Melfi*, si può ad ogni modo segnalare che:

- dal *Castello di Melfi* sono percettibili alcuni aerogeneratori;
- dal *Castello Pirro del Balzo in Venosa*, è visibile l'intero impianto;

**CONSIDERATO** che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, seppur lo Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto non contenga un'analisi esaustiva rispetto ai beni archeologici tutelati o vincolati, è facile asserire che l'area in cui il progetto si inserisce è caratterizzata da *una grande rilevanza archeologica* caratterizzata da una straordinaria ricchezza di testimonianze, consistenti in centinaia di ritrovamenti puntiformi, il cui studio sta rilevando forme di distribuzione lungo direttrici viarie, che vanno sempre meglio precisandosi; se è vero che la consistenza del patrimonio non esclude alcun periodo dall'Età del Bronzo a quella moderna, rafforzando così la percezione di un paesaggio antropico costituitosi come vero e proprio fulcro del popolamento in età antica, è anche vero che il periodo che lo connota maggiormente sembra essere quello romano. A quest'ultimo risale la ristrutturazione di numerosi tracciati viarii, tra i quali spicca, per importanza, *il percorso dell'Appia*;

**CONSIDERATO E VALUTATO**, inoltre, che l'area interessata dall'intervento di progetto rientra integralmente nel *milieu* territoriale dell'*Ager Venusinus*, caratterizzato da un fitto popolamento in epoca romana, di cui notevoli sono le testimonianze materiali censite con le indagini dirette sul terreno;

**CONSIDERATO E VALUTATO**, inoltre, che all'interno dell'*Ager Venusinus* si trovano diverse testimonianze archeologiche di interesse quali: le aree di *Salzanello*, in cui si conserva, anche se oramai in forte stato di degrado, un borgo agricolo costituito da una masseria, da una chiesetta e da varie strutture, tra cui silos, per le attività agricole e il *Vallone Mannucci di Venosa* (monumenti funerari), entrambe aree attualmente coinvolte da due progetti di restauro, recupero funzionale e valorizzazione da parte del Segretariato Generale di questo Ministero che, in linea con la valorizzazione dei cammini e del turismo lento, agisce nell'ambito del progetto strategico ministeriale «*Appia Regina Viarum. Valorizzazione e messa a sistema del cammino dell'antica strada consolare*»;

**CONSIDERATO E VALUTATO**, inoltre, che il contesto è arricchito anche dalla presenza di numerose grotte utilizzate, localizzate lungo la collina, per il riparo del bestiame, alcune delle quali probabilmente scavate già in età antica, parte di un sistema insediativo rupestre ampio e articolato e, a breve distanza dalla S.S. 168, è inoltre, visibile il banco tufaceo, tagliato artificialmente per realizzare un percorso viario che presenta una larghezza di 2,10 m ed è conservato per una lunghezza di circa 16,50 m. Ai margini sono accumulati frammenti di laterizi e ceramica, che nelle indagini condotte in anni passati, hanno permesso di identificare aree di sepolture ed insediative distribuite lungo il percorso, che ben si può riconoscere nell'antica via Appia;

**CONSIDERATO** nello specifico che, il progetto - in particolare gli erogeneratori WTG1, 3, 4, 5 e 6 e buona parte delle relative connessioni - *interferisce anche in modo diretto* con i suddetti progetti di restauro di restauro, recupero funzionale e valorizzazione nelle aree di *Sanzanello e Vallone Mannucci* di Venosa ;

**CONSIDERATO**, inoltre che, la ricognizione archeologica svolta sul campo, confluita nella *Relazione*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A



*archeologica* redatta ai sensi dell'art. 25, c.1 del D. Lgs n. 50/2016, ha portato all'individuazione di due aree non conosciute (*UT 1 e 2*) di dispersione di frammenti fittili, ad una distanza di circa 250 m dall'aerogeneratore WTG9, ascrivibili al periodo romano e all'età moderna;

**CONSIDERATO E VALUTATO**, dall'analisi dell'impatto visivo del parco eolico sui ricettori sensibili (dinamici e statici) si evince, per quanto documentato dai fotoinserimenti e dagli elaborati riguardanti l'intervisibilità, che l'impianto risulterebbe visibile in particolare dalle seguenti emergenze di interesse archeologico:

- *Venosa*: Maddalena o Catacombe Ebraiche; Trinità; Loreto; Tufarello; Pezza del Ciliegio
- *Rapolla*: Toppo d'Aguzzo; Albero in Piano
- *Melfi*: Rendina;
- *Lavello*: S. Felice; Finocchiaro; Carrozze / Cimitero / Graveta; Foragine;
- *Tratturi*: *Regio Tratturello Vallecupa-Alvano*; *Regio Tratturello Melfi Castellaneta*; *Regio Tratturello Tufarelle*; *Regio Tratturello Rendina – Canosa*; *Tratturo da Ripacandida a Lavello*; *Tratturo Comunale Ripacandida – e Venosa*; *Tratturo Comunale Difesa*; *Regio Tratturello di Notarchirico*;

**VALUTATO** che, il forte impatto percettivo sull'ex SS168 di Venosa costituisce ostacolo e disturbo nella percezione visiva dinamica del paesaggio agrario che, nell'area oggetto di intervento, è composto dalla simbiosi tra elementi naturali e piccoli, caratteristici borghi (vedi il *villaggio rurale di Sanzanello*) che, costituendo il paesaggio culturale lucano, si intende preservare;

**CONSIDERATO E VALUTATO** quindi che, l'impianto in oggetto proposto dalla **Inergia Lucania S.r.l.**, nel complesso, si inserirebbe in un contesto già marcato dalla presenza di altri impianti eolici e, quanto proposto, andrebbe ad aggravare una situazione già compromessa dal punto di vista paesaggistico, producendo un forte impatto percettivo sui ricettori sensibili (dinamici e statici) sopra indicati, per di più all'interno di un comparto di grande interesse paesaggistico ed archeologico come quello dell'*Ager Venusinus*;

**RITENUTO** nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 200 m) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

**RITENUTO** doveroso specificare che, seppur le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) del citato D. Lgs. 42/2004, si rammenta, a tal proposito, che lo strato informativo "Zone di interesse archeologico di nuova istituzione" del Portale WEB della Regione Basilicata è stato aggiornato con le seguenti nuove aree ubicate nella zona nord della regione: *Ager Bantinus*, *Ager Venusinus*, *Ager Ofantino*, *Comprensorio Melfese*, *Corridoio Via Appia*;

**VISTA** la Delibera della Regione Basilicata n. 754 del 03/11/2020, recante "*Piano paesaggistico Regionale in applicazione all'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 7 ottobre 2020*", che, nel prendere atto del verbale della riunione del Comitato Tecnico Paritetico del 07/10/2020, approva la documentazione tecnica allegata al verbale del predetto Comitato che comprende, tra l'altro, la "*...delimitazione della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice – Ager*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Venusinus...*” e il “...report intermedio relativo alla caratterizzazione agroforestale e interpretazione dei paesaggi rurali per ambiti di paesaggio, dinamiche di trasformazione, analisi delle politiche comunitarie...”;

**RICHIAMATO**, a tale riguardo, quanto precisato dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata che, con nota prot. 9430 del 13/01/2021, chiarisce che la suddetta DRG, nell’approvare –previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR- le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex art. 142 comma 1), lett.m) del D. Lgs. n. 42 del 2004 raggruppate sotto la denominazione di *Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus*, *Ager Bantinus*, *Ager Ofantino*, *Coprensorio melfese*, *Via Appia*) non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l’obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice ma che, nell’attesa del completamento del processo di pianificazione disciplinato dalla L.R. n. 23 del 1999, permane l’obbligo di attivare la predetta procedura in tutti i territori interessati dalla presenza di altre tipologie di Beni Paesaggistici (ex art. 136 e 142 del Codice);

**RITENUTO** necessario evidenziare che questo importante contesto è stato di recente ricompreso nell’areale *Ager Venusinus*, in quanto proposta di zone di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett m) del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. per il quale si rammenta che, pur se non ancora vigente, la delimitazione sottoposta ad approvazione è frutto di uno studio lungo e accurato, che ha portato a riconoscere nelle diverse emergenze archeologiche individuate caratteri comuni, tali da consentire l’individuazione di un contesto unitario. Il fatto che la perimetrazione *Ager Venusinus* non sia stata ancora recepita nel PPR della Regione Basilicata non ne inficia in alcun modo il valore archeologico-paesaggistico, che risulterebbe pesantemente compromesso dalla realizzazione del Parco eolico;

**RITENUTO**, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Direzione, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l’effetto di “irradiamento” dei beni paesaggistici presenti in un’area “*quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*”, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell’area;”
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l’intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l’art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio “*La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i*





*valori culturali che esso esprime”;*

- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

**CONSIDERATO** che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della “capacità” di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

**CONSIDERATO** che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo “la progressiva saturazione dei siti”, proponendo di “sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi”, **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

**RITENUTO** utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che **“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”

**CONSIDERATO**, inoltre, che dal Rapporto Statistico – “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati).

**CONSIDERATO** altresì il “Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia,



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it





affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

**CONSIDERATO** che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

**CONSIDERATO** che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

**RITENUTO** pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Potenza, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

**CONSIDERATO** che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

**CONSIDERATO** che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

**TENUTO CONTO** delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III di questa Direzione generale;

### **Questa Direzione Generale**

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione presentata;

**VISTE ed ESAMINATE** le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

**RICHIAMATO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

\*



L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;  
**RITENUTO** di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale e dai Servizi II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione generale;

**ESPRIME PARERE CONTRARIO**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla società Inergia Lucania S.r.l. **per il progetto per la realizzazione di impianto eolico denominato "Piani di Pedina", della potenza complessiva di 55 MW con 10 aerogeneratori da 5,5 MW ricadenti nel territorio comunale di Venosa (PZ), con opere connesse nei comuni di Venosa, Rapolla, Melfi (PZ).**

Il Responsabile dell'istruttoria  
Arch. Gilda Di Pasqua 

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica Galloni



